

VERBALE APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL PRESIDENTE
dott. Paolo Russomanno

IL SEGRETARIO GENERALE
dott.ssa Giuseppina Massara

PUBBLICAZIONE ED ADEMPIMENTI

La presente delibera, verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 20/04/2012 (T.U. n. 267/2000, art. 124, c.1).

Contestualmente all'affissione sarà comunicata ai capigruppo consiliari e trasmessa per l'esecuzione ai seguenti uffici:

- Servizi Finanziari -

Dalla Residenza Municipale, li 17 aprile 2012

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
Cinzia Vincenzetti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, su attestazione del Messo Comunale,
CERTIFICA

che copia della presente delibera è stata affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 20/04/2012 al 05/05/2012 senza reclami, ed è divenuta esecutiva in quanto

(T.U. n.267/2000):

dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, c.4);

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c.3).

Dalla Residenza Municipale, li

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
Cinzia Vincenzetti



Comune di Cattolica
Provincia di Rimini



VERBALE
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 14 del 26/03/2012

DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU ANNO 2012

L'anno duemiladodici, il giorno ventisei del mese di marzo, nella Residenza Municipale – Palazzo Mancini – il Consiglio Comunale si è riunito in seduta ordinaria in prima convocazione.

Alle ore 19:30 il Presidente procede all'appello dal quale risultano presenti e assenti i seguenti consiglieri:

CECCHINI PIERO	P	GALLI SEVERINO	P
RUSSOMANNO PAOLO	P	TONTI TIZIANO	P
BENELLI GASTONE	P	DEL CORSO PIERANGELO	P
RUGGERI CARLOTTA	P	LORENZI FABIO	P
FILIPPINI EMILIO	G	GENNARI SILVIA	G
ERCOLESSI LUCA MARIA	P	CECCHINI MARCO	P
SABATTINI LAURA	P	CASANTI FILIPPO	P
PICCIONI GIOVANNA	P	LATTANZIO GIUSEPPE	P
DEL PRETE ENRICO	P		

PRESENTI N 15

I Consiglieri Filippini Emilio e Gennari Silvia sono assenti giustificati.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Comunale dott. Paolo Russomanno. Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 97, comma 4) il Segretario Generale d.ssa Giuseppina Massara.

Il presidente, constatato che il numero dei Consiglieri intervenuti è legale, dichiara la seduta valida, aperta e pubblica.

Sono presenti gli assessori: BONDI ALESSANDRO, UBALDUCCI GIOVANNA, SANCHI ANNA MARIA, CIBELLI LEO, GALVANI GIAMPIERO.

Sono altresì presenti la Dirigente ai Servizi Finanziari, il Comandante della P.M. dott. Ruggero Ruggiero e i Componenti il Collegio dei Revisori.

Sono nominati scrutatori:

Visti i PARERI previsti dall'art. 49 – 1° comma – del T.U. EE.LL. di cui al Decreto Leg.vo

18.8.2000 n. 267.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'allegata proposta di delibera n. 17 (proponente: Vicesindaco Bondi) predisposta in data 13/03/2012 dal Dirigente dott.ssa Claudia Rufer;

Visti i seguenti pareri richiesti ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 49, comma 1, (allegati all'originale del presente atto):

- a) - Parere favorevole per la Regolarità Tecnica espresso in data 16/03/2012 dal Dirigente Responsabile del Settore 1 dott.ssa Claudia Rufer;
- b) - Parere favorevole per la Regolarità Contabile espresso in data 16/03/2012 dal Dirigente Responsabile del Settore Servizi Finanziari dott.ssa Claudia Rufer;

Preso atto della relazione del Vicesindaco Bondi, che tratta congiuntamente i punti n. 6 e 7 e degli interventi dei Consiglieri Del Corso, Casanti, Del Prete, Ercolessi e Tonti, la cui registrazione integrale è depositata presso la segreteria Generale;

Con voti favorevoli n. 12 (Maggioranza più i Consiglieri Casanti e Lattanzio di O.C.), essendosi astenuti i Consiglieri Del Corso e Lorenzi del P.d.L. e Cecchini Marco della L.N.;

DELIBERA

1. – di approvare l'allegata proposta di deliberazione n. 17

INOLTRE

Vista la segnalazione di urgenza presente nella proposta di delibera;

Con voti favorevoli n. 12 (Maggioranza più i Consiglieri Casanti e Lattanzio di O.C.), essendosi astenuti i Consiglieri Del Corso e Lorenzi del P.d.L. e Cecchini Marco della L.N.;

Il presente atto è dichiarato,

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – D.Lgs. 18-08-2000, n. 267.



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



PROPOSTA DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

N. 17 del 13/03/2012

VISTO l'art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, che anticipa l'istituzione dell'IMU (Imposta Municipale Propria) al 01. 01. 2012 e ne integra la disciplina dettata dagli artt. 8 e 9 del D.Lgs 23/2011;

PRESO ATTO che, in base ai commi 6, 7, 8, 9, 10 del D.L. 201/2011:

- l'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento, e può essere modificata, in aumento o in diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali;
- l'aliquota per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, è stabilita nella misura dello 0,4 per cento. I Comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali;
- l'aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-*bis*, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è stabilita nella misura dello 0,2 per cento. I Comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento;
- per gli immobili relativi ad imprese commerciali e per quelli che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni (immobili non produttivi di reddito fondiario di cui all'art. 43 del TUIR di cui al DPR 917/1986), per gli immobili posseduti da soggetti IRES, nonché per gli immobili locati, l'aliquota di base dello 0,76% può essere ridotta fino allo 0,4%;
- dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Qualora l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
- per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista al precedente punto è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400;

□ L'importo della detrazione può essere elevato, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso non è consentito stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione;

- la detrazione prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze si applica alle unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ovverossia alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;
- l'aliquota ridotta e la detrazione per l'abitazione principale e per le relative pertinenze si applicano anche alle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-*bis* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, vale a dire al soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, in proporzione alla quota posseduta, a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale;
- i comuni possono prevedere che l'aliquota ridotta dello 0,4% per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, nonché la detrazione, si applichino anche ai soggetti di cui all'art. 3 comma 56 della l. 23.12.1996, n. 662, vale a dire agli anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione principale non risulti locata;

DATO ATTO che, in base all'art.13, comma 11, D.L.201/2011, lo Stato si riserva la quota del 50% dell'Imposta Municipale Propria computata applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3 bis, del D.L. 30/12/1993 n. 557, convertito dalla L. 133 del 26/2/1994, l'aliquota base dello 0,76 per cento. L'aliquota di imposta, così computata, è versata allo stato contestualmente all'imposta municipale propria. Le detrazioni di cui all'art 13 comma 10 del D.L. 201/2011, nonché le eventuali detrazioni e riduzioni di aliquota deliberate dai Comuni non vanno computate ai fini della determinazione sopra descritta quota di imposta riservata allo Stato;

CONSIDERATO che le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi, sanzioni;

VISTI gli artt. 52 e 59 del D.Lgs. 446/1997 in materia di potestà regolamentare dei Comuni, alla luce delle modificazioni ed abrogazioni apportate dal comma 14 dell'art. 13;

VISTE le ulteriori abrogazioni apportate dal comma 14 del citato art. 13 del DL 201/2011;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

VISTO altresì il comma 6 dell'art. 13 del Dl 201/2011, che individua in capo all'organo consigliare la potestà di modificare in aumento o in diminuzione le aliquote dell'Imposta municipale propria, nel rispetto dei limiti ivi fissati;

RICHIAMATO il Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta municipale propria approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 13 del 26.03.2012.

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267;

DATO ATTO che l'art. 27, comma 8, della Legge Finanziaria per l'anno 2002 (Legge n. 448 del 27/12/2001) ha sostituito il comma 16 dell'art. 53 della Legge 23/12/2000 n. 388 con il seguente nuovo testo: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione", e che in tale senso, è altresì, il comma 169 della Finanziaria 2007 (Legge 27 dicembre 2006, n. 296);

DATO ATTO che, con Decreto del Ministro dell'Interno del 21 dicembre 2011, il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2012 da parte degli Enti Locali è stato differito al 31 marzo 2012;

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Udito quanto precede;

DELIBERA

1. di approvare per l'anno 2012 le aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) di seguito elencate, nel rispetto dei limiti fissati dalla legge:

a) Aliquota ordinaria 0,89 per cento

b) Aliquota ridotta 0,4 per cento

1. per l'abitazione principale e per le relative pertinenze;
2. per le fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-*bis* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, vale a dire per l'abitazione e le relative pertinenze del soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, in proporzione alla quota posseduta, a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale;
3. per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, dei

soggetti di cui all'art. 3 comma 56 della l. 23.12.1996, n. 662, vale a dire agli anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione principale non risulti locata;

c) Aliquota ridotta 0,76 per cento

1. per le abitazioni e le relative pertinenze concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado del soggetto passivo a condizione che le stesse siano utilizzate dall'occupante come abitazione principale e cioè che vi risieda anagraficamente e vi dimori abitualmente;
2. per le abitazioni e le relative pertinenze concesse in locazione alle condizioni definite nei patti territoriali di cui all'art.2, comma 3, L.431/1998 a soggetti che le utilizzano come abitazione principale, ovvero vi risiedono anagraficamente e vi dimorano abitualmente;
3. per le abitazioni e le relative pertinenze appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
4. per le abitazioni e le relative pertinenze già di proprietà degli I.A.C.P. adibite ad abitazione principale degli assegnatari;
5. per le abitazioni e le relative pertinenze concesse in gestione all'ACER, diverse da quelle di cui al punto precedente, adibite ad abitazione principale degli assegnatari;
6. per i terreni agricoli;

d) Aliquota maggiorata 1,06 per cento

1. per le unità immobiliari adibite ad abitazione tenute a disposizione
2. di approvare per l'anno 2012 la detrazione prevista dall'art. 13 comma 10 del DL 201/2011, da applicarsi all'imposta municipale propria dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, nella misura di euro 200,00, maggiorata di euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base di € 200,00, non può essere superiore a 400 euro;
3. Di dare atto che ai sensi dell'art. 13 comma 10 del DL 201/2011 la sopra indicata detrazione si applica anche ai seguenti casi di abitazioni principali e relative pertinenze :
 - alla fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, relativa al soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, in proporzione alla quota posseduta, a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è

- ubicata la casa coniugale;
- alle unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa risulti non locata;
 - alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché alle unità immobiliari già di proprietà degli I.A.C.P. adibite ad abitazione principale degli assegnatari;
4. di inviare il presente provvedimento al Ministero dell'Economia e delle Finanze, così come previsto dall'art. 13 comma 15 del DL 201/2011;

E con successiva votazione:

DELIBERA

di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile